

## **Proposta di comunicazione della Commissione relativa alla applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiotelevisione**

Sotto un profilo più generale si ritiene di poter condividere la filosofia alla base della proposta di revisione della Comunicazione, volta ad adeguare il quadro regolamentare agli sviluppi intervenuti sul mercato della radiotelediffusione e dell'audiovisivo per effetto della digitalizzazione e della convergenza nonché ai mutamenti intervenuti in contesti giuridici che, in modo più o meno diretto, si ripercuotono sul settore della radiotelediffusione pubblica (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, la direttiva sui servizi di media audiovisivi, ecc.).

Tuttavia, anche alla luce del quadro giuridico italiano entro cui oggi il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato ad operare, si rendono opportune alcune osservazioni su specifici aspetti affrontati dalla proposta di revisione della Comunicazione.

Si ritiene, anzitutto, ampiamente condivisibile l'orientamento, che riconosce perdurante validità al ruolo svolto dai servizi pubblici radiotelevisivi anche nel nuovo contesto digitale, attraverso l'offerta di contenuti e servizi innovativi, accessibili su varie piattaforme e con modalità diverse da quelle tradizionali. A riguardo, tuttavia, e anche in ossequio al principio di sussidiarietà tradizionalmente applicato in materia radiotelevisiva, sembra essere più opportuno che la definizione del mandato di servizio pubblico anche in relazione ai nuovi servizi di media audiovisivi, rimanga chiaramente affidata alla competenza degli Stati Membri. In tal senso, si ritiene già sufficientemente chiara l'attuale formulazione della Comunicazione sulla radiodiffusione che prevede che le attività diverse dai programmi televisivi in senso tradizionale possano rientrare nel compito di servizio pubblico purché soddisfino le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società e non comportino effetti sproporzionati sul mercato.

Pur condividendo l'esigenza di prestare particolare attenzione ad alcuni nuovi servizi come quelli a pagamento, si ritiene dunque che debba rimanere nella esclusiva discrezionalità degli Stati Membri la possibilità di incaricare le emittenti di nuovi

servizi da offrire a determinate modalità come parte del loro mandato di servizio pubblico.

Sotto altro profilo, è da evidenziare come, anche tenuto conto delle normativa vigente che già disciplina in Italia in modo molto puntuale i compiti e le modalità del servizio pubblico, appaia eccessivamente dettagliata l'elencazione dei criteri che la Commissione "suggerisce" vengano adottati dagli Stati Membri per valutare gli eventuali effetti distorsivi sul mercato di servizi mediatici non tradizionali a finanziamento statale e i servizi a pagamento (nuovi servizi di grande rilievo).

Sul piano normativo interno, infatti, la legge 3 maggio 2004, n. 112 (trasfusa nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), oltre ad affidare per concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo, individua alcuni specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione. Tali compiti vengono poi ulteriormente dettagliati nell'ambito del contratto di servizio, il cui rinnovo triennale è legato alla previa definizione di linee-guida, adottate di intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Il compito di vigilare sul corretto adempimento da parte della emittente incaricata della prestazione del servizio pubblico è affidato dalla legge alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a una apposita Commissione parlamentare di vigilanza, e, dal contratto di servizio, al Ministero delle Comunicazioni .

In conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, inoltre, è stato introdotto, ancora per via legislativa, un articolato meccanismo di separazione contabile, la cui implementazione è affidata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, a tal fine, si avvale della consulenza prestata da primarie società di revisione.

Rispetto alla maggior parte degli ulteriori chiarimenti che la proposta di revisione intende introdurre sul piano del finanziamento e dei requisiti di trasparenza e proporzionalità si ritiene quindi che la disciplina nazionale vigente consenta già alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di accertare che non vi siano sovra compensazioni o flussi indebiti fra diverse tipologie di attività (commerciali e di servizio pubblico) al fine di escludere ogni effetto pregiudizievole per il mercato.